



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Lunedì 1 ottobre 2018)

MISURE STRUTTURALI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE STAGIONE 2018/19

PERMANENTI

Misure valide per tutto l'anno a partire dal 1° ottobre 2018

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l'aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n.449/18) sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel.

Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia:

- dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
- permanentemente tutto l'anno, a partire dal 1 ottobre 2018,



Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

DIESEL	EURO 0,1,2	tutto l'anno	dal lunedì al venerdì	dalle 7.30 alle 19.30
BENZINA	EURO 0	tutto l'anno	dal lunedì al venerdì	dalle 7.30 alle 19.30
MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI	EURO 0	tutto l'anno	in tutta la regione	24 ore su 24

MISURE STRUTTURALI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

LIMITAZIONI INVERNALI

Misure in vigore DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019
nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l'aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel.

In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese):

- dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
- dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018,

DIESEL	EURO 3	dalle 7.30 alle 19.30	dal 1° ottobre al 31 marzo
MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI	EURO 1	dalle 7.30 alle 19.30	dal 1° ottobre al 31 marzo

A questo link si può trovare elenco dei 209 comuni in Fascia 1 nei quali si applicherà a partire dal 1 ottobre 2018 il divieto della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/67ba5e53-59d1-4bb4-9913-b311a6ba695b/elenco+comuni+Fascia+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=67ba5e53-59d1-4bb4-9913-b311a6ba695b>

Tratti stradali esclusi dall'ambito di applicazione:

- 1) autostrade;
- 2) strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- 3) tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Sono esclusi dal fermo di circolazione:

- a) veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- b) veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentati a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- c) veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- d) veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.lgs. n.285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art.215 del decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico internazionale (FIVA), rilasciato da associazione di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- e) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art.57 del D.Lgs. n.285/1992;
- f) motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro1;
- g) veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate Corpo Diplomatico, Corpo Consolare;

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- a) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuati o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- b) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- c) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoltori e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio;
- d) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva europea 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; Ministero dei trasporti n.332 del 3 febbraio 1998;
- e) veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- g) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- h) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- i) veicoli con al bordo almeno tre persone (car pooling);
- j) veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.L.gs n.285/1992;
- k) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

I controlli per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, fra i quali anche la **Polizia Locale di Olgiate Olona**.

La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27, comma 11, della Legge regionale n.24/06.

PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN AMBITO CIVILE

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di **calore a biomassa legnosa**.

In particolare è in vigore su **tutto il territorio regionale**:

- **il divieto di nuova installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
 - “tre stelle”, per i generatori installati **dall'1.10.2018** (obbligo di installazione di generatori ad **almeno 3 stelle**);
 - “quattro stelle”, per i generatori installati **dall'1.1.2020** (obbligo di installazione di generatori ad **almeno 4 stelle**);
- **il divieto di utilizzo** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
 - “due stelle”, per i generatori in esercizio **dall'1.10.2018** (divieto di utilizzo per i generatori **a 0 o 1 stelle**);
 - “tre stelle”, per i generatori in esercizio **dall'1.1.2020** (divieto di utilizzo per i generatori **a 0 o 1 o 2 stelle**);
- dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n.152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

Per impianti esistenti	divieto di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella
Acquisto di nuovi impianti	divieto di installazione di generatori di classe ambientale 3
Pellet	obbligo di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per riscaldamento domestico, su tutto il territorio regionale

I **controlli** sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle **delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15** in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.

Il decreto 186/2017 individua nell'allegato 1, le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all'art. 3 comma 1, che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

Inoltre prevede all'art.3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI O FORESTALI

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).

Nei Comuni posti a quota inferiore (come **OLGIATE OLONA**) vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095/2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

IL COMUNE DI OLGIATE OLONA, RIENTRANTE NELLA FASCIA DEI COMUNI POSTI A QUOTA INFERIORE, NON HA ADOTTATO ALCUNA DEROGA.

Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell'allegato 3 della d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone